

OGGETTO: Realizzazione di tre statue di ghiaccio in collaborazione con gli studenti della Scuola Ladina di Fassa – Liceo Artistico di San Giovanni di Fassa. Incarico per armo e disarmo, noleggio per la realizzazione di tre blocchi di ghiaccio e necessari ponteggi.

Delibera n. 216 d.d. 28.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione, in vista della manifestazione sportiva denominata “Marcialonga 2024”, ha chiesto una collaborazione per la realizzazione di tre statue di ghiaccio da collocare sul territorio del Comune di Canazei alla Scuola Ladina– Liceo Artistico di San Giovanni di Fassa, la quale ha accettato con gran entusiasmo tale proposta. A tal fine con delibera della Giunta comunale n. 199 del 30.11.2023 è stato concesso alla Scuola Ladina di Fassa un contributo per la realizzazione di tre statue di ghiaccio da collocare sul territorio del Comune di Canazei in occasione della manifestazione sportiva denominata “Marcialonga 2024”.

Considerato che, è necessario fornire i blocchi di ghiaccio agli studenti della Scuola Ladina di Fassa, e per la miglior riuscita del progetto sopra menzionato, bisogna avvalersi di ditte edili per la realizzazione di tre blocchi di ghiaccio, con appositi pannelli e ponteggi, che verranno poi lavorati da alcuni ragazzi che frequentano la Scuola Ladina di Fassa– Liceo Artistico di San Giovanni di Fassa.

Visti due preventivi acquisiti agli atti per la realizzazione di tre blocchi di ghiaccio con appositi pannelli e ponteggi, pervenuti a questo Comune al prot. n. 8327 di data 20.12.2023 da parte della ditta Marchetti Enrico con sede in Canazei, in streda de Cernadoi n. 5, p.iva 01409040225 che espone una spesa pari ad € 1.500,00 (esclusa IVA) e al prot. n. 8328 di data 20.12.2023 e da parte della ditta Costruzioni Mazzel SRL con sede in San Giovanni di Fassa in strada de Pontac n. 9, p.iva 0203883022 che espone una spesa pari ad € 8.100,00 (più IVA).

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e in particolare l'art. 21 comma 4 che consente la conclusione del contratto a trattativa diretta con la Ditta ritenuta idonea fino ad un importo pari a quello previsto dalla normativa statale.

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. che dettano norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e il relativo regolamento attuativo.

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l'art. 50 co 1 lett. a) che consente l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e lett b) che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.

Considerato che per questa Amministrazione risulta più congruo il preventivo pervenuto da parte della ditta Marchetti Enrico, si ritiene necessario impegnare la somma di € 1.500,00 oltre ad IVA pari ad € 1.830,00 al cap. di PEG 184 del bilancio di previsione in corso.

Rilevato che per la stipulazione del contratto si procederà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

Vista la Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010.

Visto il D.Lgs. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dato atto che in base all'art. 2 comma 3 gli obblighi di condotta previsti dall'art. 7 devono estendersi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canazei adottato con delibera della Giunta comunale n. n. 142/2014 e ss.mm.ii.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2.

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 al fine di consentire la realizzazione dei blocchi di ghiaccio nelle prime settimane dell'anno 2024.

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Marchetti Enrico con sede in Canazei, in streda de Cernadoi n. 5, p.iva 01409040225 per armo e disarmo e noleggio di casseforme, nonché dei necessari ponteggi per la realizzazione di tre blocchi di ghiaccio necessari per la realizzazione di tre statue di ghiaccio in collaborazione con gli studenti della Scuola Ladina di Fassa – Liceo Artistico di San Giovanni di Fassa.
2. Di imputare la spesa prevista di € 1.830,00 al cap. di PEG n. 184 del bilancio di previsione in corso.
3. Di dare atto che l'affidatario è obbligato a rispettare quanto indicato nell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel vigente codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Canazei pena la decadenza del rapporto contrattuale, facendolo altresì rispettare al personale dipendente impiegato.

4. Di dare atto che il soggetto incaricato dovrà rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di trasmettere il contenuto della presente mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
7. Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi del D.Lsg. 02.07.2020, n.104.